REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **LAZIO** SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**GALLUCCI**	**RUGGERO**	**Presidente**
☐	**BRIGUORI**	**PAOLA**	**Relatore**
☐	**DI STEFANO**	**MASSIMO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3588/2017
  depositato il 10/04/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 20399/2016 Sez:41 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
  contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°
AVVISO DI ACCERTAMENTO n°

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 3588/2017

UDIENZA DEL

05/03/2018 ore 09:30

N°

6476/2018

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

27 SET. 2018

Il Segretario

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza n. 20339/16 della Commissione Provinciale di Roma con cui sono stati accolti i ricorsi proposti da avverso tre avvisi di accertamento, emessi a seguito di indagini finanziarie effettuate nei confronti della che hanno portato a concludere che le prestazioni fatturate da detta società nei confronti della ditta individuale costituissero solo costi fittizi in quanto relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti.

Gli atti impugnati erano i seguenti:

a) l'avviso di accertamento per l'anno 2007 con cui si è proceduto al recupero a tassazione dei seguenti importi: ai fini IRES, un maggior reddito di impresa pari ad euro 79.937,00; ai fini IRAP, un maggior reddito pari ad euro 79.937,00; ai fini IVA, un maggior reddito pari ad euro 15.987,00;

b) l'avviso di accertamento per l'anno 2008 con cui si è proceduto al recupero a tassazione dei seguenti importi: ai fini IRES, un maggior reddito di impresa pari ad euro 51.040,00; ai fini IRAP, un maggior reddito pari ad euro 51.040,00; ai fini IVA, un maggior reddito pari ad euro 10.208,00;

c) l'avviso di accertamento per l'anno 2009 con cui si è proceduto al recupero a tassazione dei seguenti importi: euro 40.020,00 a titolo di costi indeducibili in quanto riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti (IVA indetraibile pari ad euro 8.004,00); euro 26.866,00 a titolo di costi indeducibili in quanto non adeguatamente documentati (IVA indetraibile pari ad euro 5.373,00). Tale avviso di accertamento riguardava anche i rapporti commerciali con la s.r.l., ma rispetto alle contestazioni dell'Ufficio sul punto il ricorrente dichiarava di prestare acquiescenza.

Il primo giudice aveva riunito i ricorsi, accogliendo la prima censura sollevata per nullità degli atti impugnati per tardività della loro notifica, poiché l'Agenzia non aveva comprovato l'invio, negli ordinari termini di decadenza, della *notitia criminis* alla Procura della Repubblica competente (art. 43, c.3 dpr 600/73), circostanza che avrebbe provato la sussistenza dei requisiti per il raddoppio dei termini di legge.

L'appellante deduce "violazione delle disposizioni i cui agli art. 43 dpr 600/73 e 57 dpr 633/72, dell'art. 37 commi 24, 25, 26 del dl 223 del 4.7.2006, nonché degli artt. 1 comma 132 l. n.208/2015 (l. stabilità 2016) e dell'art. 2 decreto 128/2015)".

Inoltre, per l'anno di imposta 2009, ha dedotto la tempestività della notifica dell'atto poiché, pur in presenza dei presupposti del raddoppio dei termini, lo stesso era stato notificato nel termine ordinario di accertamento ovvero entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi; per gli anni d'imposta 2007 e 2008, sussistevano invece gli estremi per il raddoppio dei termini (v. Cass, n.16728 del 9.8.2016) anche in assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza del potere di accertamento (dlgs. 128/15).

Scipioni si è costituito eccependo l'infondatezza del ricorso e invocando la legge di stabilità 2016 alla cui stregua le dette notifiche sarebbero state intempestive.

All'udienza del 5.3.2018 le parti hanno ribadito le argomentazioni di cui agli scritti in atti; in particolare, ha riconosciuto la fondatezza dell'affermazione dell'ufficio finanziario sulla tempestività della notifica dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009.

Considerato in diritto

1. Innanzi tutto, incontestata risulta la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 e, pertanto, *in parte qua* la sentenza deve essere riformata.

Peraltro, anche per gli altri anni d'imposta gli avvisi risultano notificati tempestivamente poiché l'ufficio ha potuto godere del raddoppio dei termini di impugnazione previsti dalla norma applicabile ai fatti *de quibus*.

Al riguardo, si rammenta che gli altri due avvisi di accertamento - per l'anno 2007 e n. per l'anno 2008 - sono stati notificati tempestivamente in data 27.11.2014, poiché relativi a fatti in presenza dei quali si imponeva l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, che nella specie risulta depositata in atti. Il regime della loro notifica è quello recato dall'art. 2 dlgs. 128/2015, che prevede anche le disposizioni che fanno salvi gli effetti degli atti impositivi già notificati al 2 settembre 2015 (come quelli in esame), in vigenza delle precedenti disposizioni, per le quali il raddoppio dei termini per l'accertamento opera in presenza di violazione che comporti l'obbligo di denuncia, a prescindere dalla trasmissione o presentazione della stessa entro il termine ordinario dell'accertamento.

Ciò trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha osservato che in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, incidano le modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, il cui art. 1, comma 132, ha introdotto, peraltro, un regime transitorio che si occupa delle sole fattispecie non ricomprese nell'ambito applicativo del precedente regime transitorio - non oggetto di abrogazione - di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, in virtù del quale la nuova disciplina non si applica né agli avvisi notificati entro il 2 settembre 2015 né agli inviti a comparire o ai processi verbali di constatazione conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015 e seguiti dalla notifica dell'atto recante la pretesa impositiva o sanzionatoria entro il 31 dicembre 2015 (Cass. Sez. V, sentenza n. 26037 del 16/12/2016).

Pertanto, non appare condivisibile la diversa interpretazione sulla portata delle norme della legge di stabilità 2016 e sulla intervenuta abrogazione dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, offerta dal primo Giudice.

2. Orbene, chiarita la tempestività della notifica di tutti e tre gli avvisi di accertamento, per quanto attiene al merito deve osservarsi che l'Agenzia delle Entrate non ha fornito piena prova che le prestazioni fatturate dalla nei confronti della ditta di costituissero costi fittizi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.

Gli elementi richiamati dall'Ufficio finanziario sono i seguenti: a) la società ha omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per i periodi d'imposta 2003/2010; b) la società non ha presentato la dichiarazione modello 770; c) la società non risulta aver effettuato acquisti; d) la società non ha posizioni previdenziali aperte, circostanza che lascia presumere che sia priva di struttura organizzativa e funzionale.

La ditta ha depositato in udienza la sentenza del Tribunale penale di Tivoli n.2452/16 che, per l'anno d'imposta 2008, ha assolto per prescrizione per il reato art. 81v cp e art. 2 dlvo. 74/2000 e la sentenza del Tribunale di Tivoli n.880/17 che, per l'anno 2007, ha assolto lo stesso perché il fatto non sussiste. Ritiene questo collegio che il giudice penale, con l'ultima sentenza, abbia offerto un'analisi della fattispecie da cui non si può prescindere ai fini dell'esame del caso di specie posto che ha accertato elementi probatori che inficiano la valenza probatoria degli elementi indiziari raccolti dall'ufficio finanziario.

Il Giudice penale ha evidenziato che: a) la ditta individuale aveva esibito, infatti, in sede penale gli assegni ricevuti in pagamento delle prestazioni offerte; b) è risultato che nessun accesso presso la sede della era stato eseguito sì da potersi verificare la consistenza della società ovvero la

presenza di attrezzature asseritamente noleggiate nei locali della società; c) il teste aveva confermato l'esecuzione di alcuni lavori unitamente allo A fronte di ciò l'Agenzia delle Entrate ha agito solo sulla base di un controllo formale e contabile, senza tuttavia effettuare alcuna verifica in concreto per accertare se la ditta avesse o meno eseguito le prestazioni indicate in fattura.

P.Q.M.

La Commissione Regionale per il Lazio di Roma respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, in favore dell'appellato, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00.

Così deciso in Roma alla pubblica udienza del 5 marzo 2018.

Il Relatore

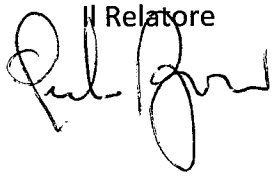

Il Presidente